



DELIBERA N. 488/24/CONS

**PARERE AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
CONCERNENTE LE ISTANZE CONGIUNTE DA PARTE DI ILIAD ITALIA
S.P.A. E WIND TRE S.P.A. DI INTEGRAZIONE, CON FREQUENZE DELLE
BANDE 3.4-3.6 GHz E 26.5-27.5 GHz, DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA
JOINT VENTURE ZEFIRO NET S.R.L.**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 dicembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito il *Codice*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l’uso efficiente della banda di frequenze 24.25-27.5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili



nell'Unione, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il nuovo “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz*” (PNRF);

VISTA la delibera n. 231/18/CONS dell'8 maggio 2018, recante “*Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

VISTA la delibera n. 284/22/CONS, del 27 luglio 2022, recante “*Parere al Ministero dello sviluppo economico sull'autorizzazione degli operatori Iliad Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. alla costituzione di una joint venture per la fornitura agli stessi del servizio MOCN su parte del territorio italiano*”;

VISTA la delibera n. 195/23/CONS, del 26 luglio 2023, recante “*Parere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy concernente il trasferimento da Brennercom S.p.A. a Fastweb S.P.A. e la relativa proroga di diritti d'uso di radiofrequenze in banda 3.4-3.6 GHz nella Provincia autonoma di Bolzano*”;

VISTA le note del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 4 settembre 2024 (prot. AGCOM nn. 0230204 e 0230218 di pari data), con cui detto Ministero ha richiesto il parere dell'Autorità sulle istanze, presentate il 3 settembre 2024 congiuntamente da Iliad Italia S.p.A. (di seguito Iliad) e Wind Tre S.p.A. (di seguito Wind Tre), di integrazione, con frequenze delle bande 3.4-3.6 GHz, limitatamente al territorio della Provincia autonoma di Bolzano, e 26.5-27.5 GHz, dell'autorizzazione del 10 agosto 2022, rilasciata dal Ministero (già MISE) con parere favorevole dell'Autorità di cui alla delibera n. 284/22/CONS, per la costituzione della *joint venture* (JV) paritetica tra le medesime società, poi denominata Zefiro Net s.r.l. (di seguito Zefiro Net), volta alla fornitura del servizio *Multi-Operator Core Network* (MOCN) su parte del territorio italiano (c.d. Area JV);

CONSIDERATO che l'Autorità, al fine di acquisire gli elementi necessari alla propria attività istruttoria volta al rilascio del parere richiesto dal MIMIT, in data 6 settembre 2024 (prot. AGCOM nn. 0232158 e 0232170) ha richiesto alle società ulteriori informazioni, fornite da Iliad con nota del 10 settembre 2024 (acquisita al prot. AGCOM con n. 0235060 in pari data) e da Iliad e Wind Tre congiuntamente con nota del 12 settembre 2024 (acquisita al prot. AGCOM con n. 0238663 il 13 settembre 2024);



VISTO il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) n. S5126, pervenuto con nota prot. AGCOM n. 0305621 del 20 novembre 2024, reso su richiesta dell’Autorità (nota prot. AGCOM n. 0280657 del 24 ottobre 2024), ai sensi dell’art. 64, comma 3, del *Codice*, in relazione ai profili di competenza;

RITENUTO che, acquisite le informazioni e gli atti sopra indicati, nonché alla luce del suddetto parere dell’AGCM, l’Autorità possa procedere a formulare il proprio parere al MIMIT, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del *Codice*;

CONSIDERATO quanto segue:

1 Il contesto normativo e regolamentare di riferimento

1. Le frequenze oggetto dell’accordo integrativo tra Iliad e Wind Tre rientrano in due delle tre c.d. “bande pioniere” per lo sviluppo del 5G a livello comunitario, ossia la banda 3.4-3.8 GHz, armonizzata ai sensi della decisione comunitaria n. 2008/411/EC, come modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2019/235, e la banda 24.25-27.5 GHz (c.d. banda 26 GHz), armonizzata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590. In particolare, la condivisione, per il tramite di Zefiro Net, di frequenze aggiuntive rispetto all’accordo originario riguarda la porzione inferiore della prima banda, ossia l’intervallo di frequenze 3.4-3.6 GHz¹, e la parte superiore della banda 26 GHz, ossia l’intervallo 26.5-27.5 GHz².
2. L’accordo di JV originario è stato autorizzato dal Ministero nel 2022, con parere favorevole dell’Autorità di cui alla delibera n. 284/22/CONS, adottata dopo aver sentito l’AGCM, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del *Codice*. Infatti, tale accordo prevede la condivisione delle frequenze tra Iliad e Wind Tre, per il tramite della JV, e pertanto, ai sensi dell’art. 64, comma 9, del *Codice*, è assimilato all’affitto di diritti d’uso di frequenze e dunque soggetto alla procedura autorizzativa prevista al medesimo articolo (*cf.* in particolare il considerato 80 della delibera n. 284/22/CONS).
3. Pertanto, fermo restando quanto previsto dalla delibera n. 284/22/CONS, in questa sede l’Autorità è tenuta a verificare la compatibilità delle condizioni dell’accordo integrativo in esame con il quadro normativo e regolamentare di riferimento per le frequenze interessate, nonché ad effettuare una valutazione differenziale dell’eventuale impatto - in termini di concorrenza, diffusione di servizi *wireless* a

¹ Per una descrizione dettagliata del quadro normativo e regolamentare dei diritti d’uso della banda 3.4-3.6 GHz si rimanda al par. 2.5 dell’Allegato A alla delibera n. 247/24/CONS.

² Per una descrizione dettagliata del quadro normativo e regolamentare dei diritti d’uso della banda 26.5-27.5 GHz si rimanda ai considerati 2, 3 e 4 della delibera n. 287/24/CONS.



banda ultra-larga, benefici per gli utenti, utilizzo effettivo ed efficiente dello spettro - dell'estensione del perimetro dell'accordo di JV richiesta da Iliad e Wind Tre rispetto all'autorizzazione già rilasciata dal Ministero in data 10 agosto 2022.

2 L'accordo integrativo tra Iliad e Wind Tre nell'ambito della JV Zefiro Net

4. Relativamente alla banda 3.4-3.6 GHz, l'accordo integrativo tra Iliad e Wind Tre prevede l'incremento, limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano, della dotazione spettrale condivisa nell'ambito dell'accordo di JV tra le medesime società. In particolare, Iliad e Wind Tre chiedono che la rete oggetto del proprio accordo possa impiegare in maniera condivisa, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ulteriori 40 MHz di spettro della banda 3.4-3.6 GHz i cui diritti d'uso, precedentemente in capo a Brennercom S.p.A., sono stati acquisiti nel 2023 da Fastweb a seguito di autorizzazione rilasciata dal MIMIT, con parere favorevole dell'Autorità di cui alla delibera n. 195/23/CONS. Allo stato, è in corso di perfezionamento da parte del Ministero l'integrazione dell'accordo di condivisione tra Wind Tre e Fastweb, già autorizzato nel 2019, con le predette frequenze. Salvo differente esito eventualmente determinato dal Ministero, ai fini del presente provvedimento si considerano pertanto dette frequenze nella disponibilità di Wind Tre.
5. L'istanza presentata congiuntamente da Iliad e Wind Tre riguarda anche l'inclusione nell'accordo di JV delle frequenze della banda 26.5-27.5 GHz di cui dette società detengono i diritti d'uso. Infatti, Iliad e Wind Tre intendono concedere a Zefiro Net l'utilizzo tecnico dei due blocchi da 200 MHz posizionati negli intervalli di frequenze 26.5-26.7 GHz (Wind Tre) e 26.7-26.9 GHz (Iliad), su base non esclusiva e senza alcun trasferimento dei rispettivi diritti d'uso, in linea con le modalità generali di condivisione delle risorse spettrali previste nell'accordo di JV originario.
6. Nello specifico, l'accordo integrativo in esame prevede che Zefiro Net possa utilizzare nell'Area JV (che interessa circa il [REDACTED] della popolazione nazionale) il predetto spettro aggiuntivo a 26 GHz: *i*) attraverso un'architettura di tipo MOCN su una specifica lista di siti radio³, [REDACTED]; *ii*) mediante una soluzione non MOCN su una diversa lista di siti, [REDACTED].

³ Le società interessate hanno dichiarato che, al momento della formulazione dell'istanza in parola, tale lista include [REDACTED].



7. Dall'analisi della documentazione versata in atti, è altresì emerso che l'Area JV è parzialmente sovrapposta al territorio geografico rientrante nel perimetro dell'accordo in essere tra Iliad e Open Fiber S.p.A., autorizzato dal Ministero in data 13 dicembre 2023, con parere favorevole dell'Autorità di cui alla delibera n. 310/23/CONS. Tale accordo prevede il *leasing* da parte di Open Fiber dei diritti d'uso di Iliad relativi al medesimo blocco di frequenze a 26 GHz oggetto dell'istanza qui esaminata. In particolare, le zone geografiche di sovrapposizione tra i perimetri dei due accordi interessano circa il [REDACTED] della superficie nazionale e circa [REDACTED] della popolazione italiana. A tal riguardo, Iliad ha rappresentato che l'accordo di JV integrativo a 26 GHz risulterebbe in ogni caso compatibile con l'accordo di *leasing* tra la stessa società e Open Fiber, in quanto l'impiego delle frequenze in parola per il tramite di Zefiro Net nelle predette zone di sovrapposizione tra i due accordi sarebbe necessaria a Iliad soltanto temporaneamente per garantire il rispetto dei propri obblighi di utilizzo delle frequenze, stabiliti all'art. 11, della delibera n. 231/18/CONS. Infatti, l'attivazione progressiva da parte di Open Fiber di propri siti FWA in dette zone, considerata utile dall'Amministrazione ai fini del rispetto dei menzionati obblighi di utilizzo (cfr. considerato 35 della delibera n. 310/23/CONS)⁴, comporterebbe lo spegnimento nelle medesime zone degli impianti di Zefiro Net operanti alle frequenze di Iliad nella banda 26 GHz.
8. Con riferimento alle modalità di gestione del *club use* in essere nella banda 26 GHz ai sensi della delibera n. 231/18/CONS, previste da Iliad e Wind Tre qualora il relativo accordo integrativo fosse autorizzato, le società hanno innanzitutto confermato il proprio impegno ad adeguarsi a quanto deciderà in merito il *tavolo tecnico* 5G, istituito dal Ministero sulla base di quanto previsto dalla predetta delibera. Inoltre, le società hanno specificato che nel caso in cui su un impianto di Zefiro Net fossero utilizzati in modalità condivisa i due blocchi da 200 MHz oggetto dell'accordo integrativo in argomento, e uno dei due operatori intendesse utilizzare, in base al modello *club use*, parzialmente o interamente i restanti 600 MHz disponibili in banda 26.5-27.5 GHz, l'utilizzo di tale ulteriore spettro sarebbe a beneficio esclusivamente dell'operatore richiedente (cioè Wind Tre o Iliad) e non di entrambi. Inoltre, le società hanno precisato che, qualora un altro operatore aggiudicatario di diritti d'uso della banda 26.5-27.5 GHz (TIM, Vodafone, Fastweb) avanzasse una richiesta di *club use* riguardante i due blocchi da 200 MHz

⁴ Infatti, l'accordo di *leasing* tra Iliad e Open Fiber prevede che quest'ultima comunichi a Iliad le aree che intende coprire con le frequenze a 26 GHz, e, in caso di attivazione del servizio da parte di Open Fiber in una specifica area già coperta da Iliad, la stessa Iliad provvederà a cessare l'impiego delle frequenze in questione sullo specifico sito per consentirne l'utilizzo da parte di Open Fiber senza interferenze nocive.



di Iliad e Wind Tre, gli stessi operatori riscontrerebbero tale richiesta autonomamente e singolarmente.

3 Le valutazioni dell'Autorità

9. Nel seguito si esporranno le valutazioni dell'Autorità in merito alle istanze presentate congiuntamente da Iliad e Wind Tre, concernenti l'integrazione, con frequenze delle bande 3.4-3.6 GHz, limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano, e 26.5-27.5 GHz, dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero in data 10 agosto 2022 per la costituzione della JV Zefiro Net, intendendo qui anche richiamate le valutazioni al riguardo già espresse dall'Autorità con la delibera n. 284/22/CONS, trattandosi appunto di un accordo già autorizzato dall'Amministrazione.
10. Con riferimento all'istanza congiunta di Iliad e Wind Tre relativa alla banda 3.4-3.6 GHz, si evidenzia che, qualora fosse autorizzata l'integrazione dell'accordo di JV qui esaminato, la quantità di spettro della più ampia banda 3.4-3.8 GHz complessivamente condiviso da Iliad e Wind Tre, nella sola Provincia autonoma di Bolzano, per il tramite di Zefiro Net risulterebbe pari a [REDACTED]. Tale disponibilità d'uso di risorse spettrali condivise non appare dar luogo a criticità di ordine competitivo, come già argomentato dall'Autorità con la delibera n. 201/24/CONS⁵. Peraltro, l'operazione in parola avrebbe una modesta portata, in quanto la predetta disponibilità sarebbe limitata geograficamente al solo territorio della Provincia autonoma di Bolzano, che interessa circa l'1% della popolazione nazionale e circa il 2% del territorio.
11. Circa l'istanza di Iliad e Wind Tre riguardante l'aggiunta, nell'ambito dell'accordo di JV in essere tra le due società, delle frequenze della banda 26 GHz di cui le stesse detengono i diritti d'uso, si osserva che, ove tale integrazione fosse autorizzata, Iliad e Wind Tre disporrebbero di una quantità di risorse spettrali condivise per il tramite di Zefiro Net pari a 400 MHz nella sola Area JV, che, come detto, interessa circa [REDACTED] della popolazione nazionale. Tale disponibilità d'uso di spettro condiviso – e dunque già di per sé caratterizzata dalle limitazioni intrinseche ai fenomeni relativi allo *spectrum sharing* (cfr. delibera n. 201/24/CONS) - non appare comunque causare effetti distorsivi dal punto di vista concorrenziale, anche in considerazione del fatto che la banda in parola contribuisce in maniera complementare all'offerta di servizi radiomobili, alla luce delle sue caratteristiche di propagazione che non la rendono particolarmente adatta allo sviluppo di

⁵ Recante "Parere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy concernente il trasferimento, ai sensi dell'art. 64 del Codice, da Brightco S.r.l. (controllata da OpNet S.p.A.) a Wind Tre S.p.A. di diritti d'uso di radiofrequenze nelle bande 3.4-3.6 GHz e 24.5-26.5 GHz".



un'ampia copertura geografica. In ogni caso, anche in chiave prospettica non si intravedono criticità di natura competitiva *a fortiori* in ragione del fatto che i diritti d'uso della banda 26.5-27.5 GHz sono individuali ma già non esclusivi, secondo il modello “*club use*” definito dall'Autorità con la richiamata delibera n. 231/18/CONS, per cui ciascun aggiudicatario in tale banda può utilizzare dinamicamente fino a 1 GHz di spettro.

12. Si rileva altresì che l'integrazione richiesta dalle società con riferimento ad entrambe le bande 3.5 GHz e 26 GHz appare coerente con gli obiettivi di utilizzo efficiente dello spettro e promozione della più ampia diffusione di servizi *wireless* a banda ultra-larga sul territorio nazionale, incluse le aree rurali e meno densamente popolate del Paese, quali quelle rientranti nell'Area JV oggetto delle istanze qui esaminate.
13. Pertanto, nel complesso, l'estensione del perimetro dell'accordo di JV richiesta da Iliad e Wind Tre appare di impatto non significativo rispetto all'autorizzazione già rilasciata dal Ministero nel 2022, e dunque non suscettibile di alterare le dinamiche competitive nei mercati interessati, relativi ai servizi di accesso *wireless* fissi e mobili, nonché potenzialmente vantaggiosa per gli utenti finali situati nei territori interessati che potranno beneficiare di tali servizi forniti dalla rete condivisa realizzata per il tramite di Zefiro Net e potenziata con la dotazione dello spettro aggiuntivo nelle bande in parola.
14. Ciò stabilito, l'Autorità, a garanzia della conformità dell'accordo integrativo qui esaminato con le disposizioni delle pertinenti delibere dell'Autorità, nonché del *Codice*, ritiene comunque necessario indicare alcune misure regolamentari a corredo dell'autorizzazione, come di seguito specificato, fatte salve le verifiche e valutazioni di competenza del MIMIT.
15. Per l'intero periodo di efficacia dell'accordo integrativo, Zefiro Net è tenuta a rispettare tutte le condizioni e gli obblighi associati ai diritti d'uso oggetto dell'accordo integrativo, compresa l'adozione in maniera proporzionata e giustificata di misure idonee ad evitare di causare interferenze nocive ad altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati in banda e in banda adiacente, se del caso implementando opportune tecniche di mitigazione e coordinamento, incluse quelle che prevedono l'utilizzo di blocchi di frequenza in modalità c.d. “ristretta” o con eventuale banda di guardia, nonché l'implementazione di specifici parametri di sincronizzazione, previsti da norme di armonizzazione, regolamenti tecnico nazionali, o eventualmente imposti dall'Amministrazione, tenendo conto dei rilevanti *standard*, metodologie e *best practice* anche internazionali, nonché degli esiti dei lavori del *tavolo tecnico 5G* istituito presso il MIMIT.



16. In ogni caso Iliad e Wind Tre, in qualità di titolari dei diritti d'uso delle frequenze della banda 26.5-27.5 GHz oggetto di condivisione per il tramite di Zefiro Net, restano responsabili *in primis* nei confronti dell'Amministrazione per il rispetto delle condizioni e degli obblighi associati a detti diritti per l'intero periodo di efficacia dell'accordo integrativo. Pertanto, tali società dovranno assicurarsi, tra l'altro, che non siano causate, mediante l'utilizzo delle frequenze in questione da parte di Zefiro Net, interferenze dannose agli altri utilizzatori dello spettro autorizzati in banda e in banda adiacente, e che sia attuata ogni eventuale misura di coesistenza necessaria ai fini dello sviluppo dei sistemi 5G.
17. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che, compatibilmente con quanto autorizzato nell'ambito dell'accordo di *leasing* tra Iliad e Open Fiber, possa essere concessa a Iliad la possibilità di soddisfare gli obblighi di utilizzo delle frequenze a 26 GHz di cui all'art. 11 della delibera n. 231/18/CONS tramite l'impiego delle risorse spettrali in parola da parte di Zefiro Net. In tal caso, Iliad, nell'ambito della documentazione prevista all'art. 11, comma 3, della delibera n. 231/18/CONS che la stessa società è tenuta a trasmettere annualmente al MIMIT e all'Autorità, dovrà dettagliare le modalità con cui, congiuntamente a Zefiro Net, soddisfa i predetti obblighi di utilizzo. Inoltre, qualora Iliad procedesse a cessare l'impiego delle frequenze, anche per il tramite di Zefiro Net, Iliad dovrà documentare al MIMIT e all'Autorità le comprovate esigenze tecniche che rendono necessario lo spegnimento dei propri sistemi e le azioni volte alla tutela dei propri clienti.
18. Iliad, inoltre, prima dell'autorizzazione, è tenuta a presentare al MIMIT e all'Autorità idonea dichiarazione circa la compatibilità dell'integrazione dell'accordo di JV concernente le frequenze della banda 26.5-27.5 GHz con l'accordo di *leasing* in essere con Open Fiber relativo ai diritti d'uso delle medesime frequenze, assumendo ogni responsabilità conseguente all'accordo stesso, sia negli aspetti pubblici che in quelli di natura privatistica, nei confronti di Open Fiber e tenendo indenne l'Amministrazione a riguardo, garantendo altresì il rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione del MIMIT del 13 dicembre 2023 e dalla delibera dell'Autorità n. 310/23/CONS.
19. Con riferimento alle procedure relative al *club use*, Iliad e Wind Tre dovranno continuare a rappresentare l'interfaccia verso l'Amministrazione e gli altri operatori titolari dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 26.5-27.5 GHz, nonché a garantire la propria partecipazione ai lavori del *tavolo tecnico* 5G operante presso il MIMIT. In ogni caso, Iliad e Wind Tre, come dichiarato, dovranno assicurare un utilizzo equo e indipendente della banda secondo il modello *club use* stabilito dalla delibera n. 231/18/CONS, restando ferma la facoltà del Ministero e dell'Autorità di



intervenire al riguardo in ogni momento, ove necessario, anche nell'ambito del predetto tavolo.

20. Analogamente, Iliad e Wind Tre dovranno continuare ad assicurare, anche nell'Area JV, che siano soddisfatte le eventuali richieste di accesso formulate ai sensi dell'art. 16, comma 6, della delibera n. 231/18/CONS, dagli operatori aggiudicatari della predetta banda, e ai sensi dell'art. 16, comma 2, della stessa delibera, da altri soggetti idonei come definiti al comma 4 del medesimo articolo (tra cui rientrano i c.d. *vertical*), eventualmente per il tramite di Zefiro Net, e ove necessario mediante l'utilizzo delle frequenze da parte del soggetto che accede, anche al fine di non pregiudicare lo sviluppo degli scenari applicativi, inclusi quelli in mobilità, di interesse dei richiedenti l'accesso.
21. Si precisa, inoltre, che l'eventuale proroga o rinnovo dell'accordo o subentro a qualunque titolo di terzi nel medesimo accordo, o modifica della composizione dei contraenti, deve essere autorizzato dalle amministrazioni competenti, ai sensi della normativa vigente.
22. Si evidenzia altresì che il presente provvedimento disciplina la gestione dei diritti d'uso delle frequenze senza pregiudicare eventuali interventi dell'Autorità su ulteriori materie di propria competenza che possono risultare incise dall'operazione in esame, quali ad esempio la tutela dell'utenza e la mappatura geografica della copertura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 22 del *Codice*. Pertanto, l'Autorità si riserva di intervenire in ogni momento, ove necessario, su aspetti concernenti tali materie.
23. Infine, le altre condizioni già previste dalla delibera n. 284/22/CONS sono estese anche all'accordo integrativo qui esaminato.

4 Il parere dell'AGCM ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Codice

24. Sulle valutazioni sin qui espresse, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del *Codice*, ha richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere, come indicato, il proprio parere in relazione ai profili di sua competenza.
25. Nel merito, l'AGCM, nella sua adunanza del 19 novembre 2024, ha formulato le seguenti osservazioni e valutazioni, contenute nel parere n. S5126, confermando il quadro e le valutazioni di cui sopra dell'Autorità.
26. In particolare, l'AGCM, dopo una breve descrizione dell'*accordo*, ha valutato che l'accordo integrativo in questione non dà luogo a criticità concorrenziali per quanto attiene ai mercati dai medesimo interessati, ossia quelli dei servizi di accesso all'ingrosso e al dettaglio alla rete mobile e alla rete fissa, con particolare riguardo al segmento FWA (direttamente inciso dall'operazione in parola), stante anche la



posizione competitiva di Iliad e Wind Tre in tali mercati e le caratteristiche dell'operazione in esame.

27. L'AGCM ha rilevato, infatti, che nella banda 3.4-3.6 GHz la quantità aggiuntiva di spettro condiviso riguarda esclusivamente la Provincia autonoma di Bolzano, ossia solo l'1% circa della popolazione nazionale e il 2% circa del territorio, mentre nella banda 26.5-27.5 GHz la condivisione di 400 MHz tra le due società è limitata all'Area JV, che interessa circa [REDACTED] della popolazione nazionale, e inoltre i diritti d'uso di detta banda non sono detenuti in via esclusiva, essendo previsto il modello "club use", per cui ciascun aggiudicatario in tale banda può già utilizzare in maniera dinamica i blocchi di frequenze assegnati ad altri operatori. In ogni caso, l'AGCM ha sottolineato che nel mercato sono presenti altri operatori (soprattutto TIM e Vodafone) con dotazioni frequenziali paragonabili a quelle della JV in riferimento ad entrambe le bande.
28. Secondo l'AGCM, poi, l'accordo integrativo non solleva preoccupazioni concorrenziali anche perché, in linea con le modalità con cui finora si è svolto l'accordo di JV Zefiro Net, Iliad e Wind Tre manterranno piena indipendenza e autonomia commerciale, continuando a offrire individualmente servizi di accesso a terzi (ad es. MVNO), anche usando la capacità *wholesale* della JV, nonché servizi *retail* con proprio marchio e proprie SIM ai clienti finali.
29. Inoltre, per quanto riguarda gli eventuali effetti sulle dinamiche concorrenziali dell'offerta di servizi FWA dovuti alla condivisione delle frequenze a 26 GHz nell'ambito della JV, l'AGCM ha evidenziato che, in base ai dati dell'Osservatorio sulle Comunicazioni AGCOM n. 3/2024, solo Wind Tre possiede una posizione competitiva significativa, con una quota del 5,8% di accessi FWA, mentre Iliad ha una posizione marginale, e in ogni caso nel mercato sono presenti altri operatori con posizioni concorrenziali molto più forti rispetto ad entrambe le società.
30. In definitiva, l'AGCM ritiene che l'integrazione, con frequenze delle bande 3.4-3.6 GHz (nella sola Provincia autonoma di Bolzano) e 26.5-27.5 GHz, dell'autorizzazione della JV Zefiro Net non risulti idonea ad alterare la concorrenza nei mercati interessati, in linea con le valutazioni dell'Autorità.

5 Conclusioni

31. Alla luce di quanto sopra riportato, in relazione alle istanze formulate congiuntamente dalle società Iliad e Wind Tre e a quanto dichiarato nell'accordo integrativo e nelle note aggiuntive, l'Autorità, acquisito il parere dell'AGCM, e fatte salve le verifiche e valutazioni di competenza del MIMRT, ritiene di esprimere un parere favorevole, alle condizioni precedentemente esposte e per quanto di propria competenza, ai sensi dell'articolo 64 del *Codice*, all'integrazione, con le frequenze



delle bande 3.4-3.6 GHz, limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano, e 26.5-27.5 GHz, dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero alle predette società in data 10 agosto 2022 per la costituzione della JV Zefiro Net, ritenendo che non vi siano distorsioni della concorrenza in conseguenza dell'operazione in parola.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

di esprimere, in merito alle istanze presentate congiuntamente dagli operatori Iliad Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. di cui in premessa, allo stato degli atti e per quanto di competenza, il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *Codice*, all'integrazione, con frequenze delle bande 3.4-3.6 GHz, limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano, e 26.5-27.5 GHz, dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero alle predette società in data 10 agosto 2022 per la costituzione della *joint venture* Zefiro Net s.r.l., nei limiti, alle condizioni e per le ragioni descritte nel presente provvedimento.

La presente delibera è notificata al MIMIT e sarà pubblicata nel sito *web* dell'Autorità, secondo quanto previsto dalle norme sulla pubblicazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 11 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba